

COMUNE DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI URBANI**

2007

(Ultima modifica con deliberazione CC n. 125 del 28.06.2007 – Efficace dal 9.8.2007)

INDICE

NORMATIVA

- Art. 1** **Oggetto del regolamento ed entrata in vigore**
- Art. 2** **Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore**
- Art. 3** **Istituzione della tariffa**
- Art. 4** **Presupposto della tariffa**
- Art. 5** **Determinazione e deliberazione della tariffa**
- Art. 6** **Attivazione del servizio**
- Art. 7** **Applicazione e riscossione della tariffa**

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 8** **Articolazione della tariffa**
- Art. 9** **Determinazione dei componenti per le utenze domestiche**
- Art. 10** **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche**
- Art. 11** **Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa**
- Art. 12** **Tariffa giornaliera di smaltimento**
- Art. 13** **Manifestazioni ed eventi**

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 14** **Soggetti obbligati**
- Art. 15** **Denunce**
- Art. 16** **Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione**

AGEVOLAZIONI

- Art. 17** **Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata**
- Art. 18** **Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero**
- Art. 19** **Riduzioni della parte variabile della tariffa**
- Art. 20** **Tariffe per particolari condizioni di uso**
- Art. 21** **Particolari riduzioni tariffarie**
- Art. 22** **Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico**
- Art. 23** **Esclusioni**

ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 24** **Accertamento e controllo**
- Art. 25** **Violazioni e penalità**
- Art. 26** **Rimborsi**

NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5.2.1997 n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal DPR 27.4.1999 n.158. Lo stesso stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempienza. Esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2004.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2 , del predetto decreto legislativo.

Il gestore del servizio, a cui è stata affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani, l'applicazione e riscossione della tariffa è individuato in A.I.S.A. S.p.A..

Art. 3 - Istituzione della tariffa

La tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 158/99. Tale tariffa dovrà coprire tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

La tariffa è applicata dal 1.1.2000 e sostituisce, dalla stessa data, l'applicazione della T.A.R.S.U..

Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa

Art. 4 - Presupposto della tariffa

La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- quelle su cui sono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica), sia attivo, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 5 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

La tariffa è determinata secondo il regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n.158.

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.99 n.158.

La tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, e da una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza. Pertanto la parte fissa della tariffa viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile viene rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa, su proposta motivata del soggetto gestore, è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art.49 comma 8 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. La tariffa viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

Art. 6 - Attivazione del servizio

Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 7 - Applicazione e riscossione della tariffa

La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune e ai sensi dell'art.49, comma 9 e 13 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22.

Il numero delle fatture da emettere, le corrispondenti rateizzazioni, nonché le scadenze dei relativi pagamenti e gli importi minimi da corrispondere, sono definiti dal gestore del servizio in funzione alle proprie esigenze operative.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 - Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art. 9 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

Utenze residenti

Il soggetto gestore, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta stessa.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare al soggetto gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. L'obbligo della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevanti dall'anagrafe stessa.

Utenze non residenti

Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito al successivo art. 15

del presente regolamento. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art 20. In questo caso inoltre, il numero dei componenti il nucleo familiare cui si farà riferimento per la determinazione della tariffa sarà relativo a tre persone.

Art. 10 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 impianti sportivi
- 4 bis distributori carburante
- 4 ter campeggi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 8 bis agriturismo, case appartamenti vacanze
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature
- 13 bis libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli

- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 20 bis attività industriali orafe con capannone di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 21 bis attività artigianali di prestazione di servizi
- 21 ter attività artigianali orafe di produzione
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22 bis rosticcerie
- 23 mense, birrerie, amburgherie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club, sale gioco

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 11 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 12 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
4. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore. Il gestore provvederà, sulla base delle informazioni ricevute, all'emissione della fattura ed al conseguente incasso.
6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 3.

Art. 13 - Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e/o locali, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali e del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione della natura della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti fra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 14 - Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa.
5. Per i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

Art. 15 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art.14 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, per le utenze domestiche, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza. Per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica. Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 dovrà comunque essere presentata al gestore del servizio. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e consegnare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.
7. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:
- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 16 - Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 20, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dall'applicazione della tariffa:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal successivo art. 23 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni degli importi tariffari da corrispondere, saranno considerate con la prima emissione utile di fattura mediante conguaglio compensativo.

AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D. Lgs. 22/97, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 18 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero

Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi, con separato atto del competente organo comunale, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, della copia numero 4 del formulario rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n.145. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della quota variabile dovuta della tariffa.

Art. 19 - Riduzioni della parte variabile della tariffa

Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla parte variabile della tariffa le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie, non assoggettata alla parte variabile della tariffa, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- Autocarrozzerie	35%
- lavanderie a secco e tintorie	35%
- autofficine, elettrauto	30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie	25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	15%
- produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi	10%

Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 30 Settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 20 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

- tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.
2. Le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza, sono soggette solamente al pagamento della parte fissa della tariffa.

Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 % nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le variazioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 3, che si rendono applicabili a seguito di mutate condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui gli utenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

6. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'80% della parte variabile della tariffa ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2.

Art. 21 - Particolari riduzioni tariffarie

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa e tale regime è esteso a tutto il territorio comunale. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla densità abitativa, alla frequenza e qualità del servizio. A tale scopo il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti 3 zone nelle quali la frequenza e la qualità del servizio risultano decrescenti: zona 1, completamente servita, è quella compresa nel c.d. perimetro servito; zona 2 è quella che si trova al di fuori del perimetro completamente servito ed è individuata in relazione alla distanza fra l'abitazione e il più vicino punto di raccolta, tale distanza dovrà essere compresa fra i 300 e i 600 metri; La zona 3 è quella in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 600 metri. La Giunta Comunale, con la delibera di approvazione della tariffa, determina annualmente le tariffe da applicare nell'intero territorio comunale, conformandosi al criterio che la tariffa sarà decrescente dalla zona 1, alla zona 2 e alla zona 3.
2. La distanza indicata al comma 1 va determinata in base al raggio drenante.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi al Gestore del servizio con atto di diffida.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita

deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 1 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.

Art. 22 - Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente da adottarsi contestualmente a quello di approvazione della tariffa.

La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso riservata a categorie di soggetti costituite da persone anziane e in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno comunicati annualmente al soggetto gestore.

Art. 23 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.

3. Non sono soggetti alla tariffa:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;
- e) le cantine, i ripostigli, soffitte delle abitazioni per la parte con altezza inferiore a m.1,5;
- f) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi , nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
- g) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
- h) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- i) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali , nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- l) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di

deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g) e h) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dalla tariffa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
 - Le aree scoperte adibite a verde.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
6. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al soggetto gestore per consentire l'eventuale controllo.

ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 24 - Accertamento e controllo

1. Il soggetto gestore, al fine dell'applicazione della tariffa, procede, nell'ordine, ai seguenti adempimenti:
 - accedere alle banche dati del Comune;
 - utilizzare atti acquisiti presso uffici pubblici;
 - utilizzare dati e notizie acquisiti da uffici pubblici e/o società di servizi pubblici, rilevanti nei confronti dei singoli soggetti obbligati.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente o al proprietario dei locali o delle aree scoperte motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

La mancata risposta, nei termini indicati dal gestore del servizio, alle precedenti richieste e a quelle di cui all'art.14 comma 3, comporta l'applicazione di una penalità pari a Euro 50.

2. Qualora gli accertamenti di cui al comma 1 non abbiano consentito l'acquisizione dei dati necessari, e l'utente non ottemperi all'invito ad esibire i documenti richiesti, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art.2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il gestore del servizio, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame. Per le utenze non domestiche, la classe di attività e le superfici, se non diversamente rilevabili, sono individuate in base all'analisi di tutte le informazioni in proprio possesso riguardanti l'attività (numero dipendenti, tipo di attività e relativa necessità di spazi, etc...)

3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 2, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 25 - Violazioni e penalità

Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge e, per i periodi cui la violazione si riferisce, si applica una penale del 50% a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti e le spese sostenute per la verifica dell'evasione.

Nel caso di denuncia tardiva presentata fuori dei termini previsti dal presente regolamento, il soggetto gestore applicherà sulla tariffa dovuta una maggiorazione del 25% a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione.

In caso di tardivo pagamento, anche parziale, verrà applicato, per i primi trenta giorni, il tasso di interesse di mora pari all'interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali calcolato in ragione di anno per ogni giorno di ritardo. Per i pagamenti effettuati oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, oltre agli interessi di mora calcolati come precedentemente detto, verrà applicata una indennità di mora fissa pari al 4% dell'importo dovuto.

In caso di omesso o parziale pagamento, in presenza di regolare denuncia, il soggetto gestore provvede al recupero del credito applicando oltre agli interessi moratori calcolati come detto al comma precedente, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 10% a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute.

Art. 26 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione o di utenza chiusa per la quale non è più possibile procedere con il conguaglio compensativo di cui all'art.16 ultimo capoverso, il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro centoottanta giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla data di scadenza del pagamento della fattura.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.